

Mercoledì 5 luglio 2017

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2017)0293

Consultazione delle informazioni confidenziali (interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 210 bis del regolamento)**Decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 concernente la consultazione delle informazioni confidenziali (interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 210 bis del regolamento) (2017/2095(REG))**

(2018/C 334/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del 23 giugno 2017 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,
- visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento:

«L'accesso alle informazioni confidenziali è soggetto alle norme stabilite dagli accordi interistituzionali conclusi dal Parlamento riguardanti il trattamento delle informazioni confidenziali (^{1 bis}) e alle norme interne per la loro attuazione adottate dagli organi competenti del Parlamento (^{1 ter}).

(^{1 bis}) Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1).

Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

Accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014, tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1).

(^{1 ter}) Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4).

Decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1).»

2. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 210 bis del regolamento:

«Il presente articolo si applica nella misura in cui il quadro giuridico applicabile relativo al trattamento delle informazioni confidenziali offre la possibilità di consultare informazioni confidenziali in una riunione a porte chiuse tenuta fuori da strutture protette.»

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.